

Documento sulle rendite

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

(in vigore dal 23/02/2022)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO e disciplina le prestazioni pensionistiche in forma di rendita. Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda al Regolamento del Fondo ed al relativo Allegato "Condizioni e modalità di erogazione delle rendite", nonché al d.lgs. n. 252/2005. Il Fondo si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal suddetto Decreto o dalla normativa secondaria emanata dalla COVIP.

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA gestore del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO (di seguito Fondo) ha stipulato con la compagnia di assicurazioni ASSIMOCO VITA S.P.A. (di seguito Compagnia) la "Convenzione contenente le condizioni di erogazione e modalità di erogazione delle rendite" (di seguito Convenzione). La Convenzione ha scadenza 8 settembre 2020 e può essere rinnovata per altri cinque anni.

Dal 21 dicembre 2012 la Convenzione dispone la parità di trattamento tra uomini e donne rispetto all'erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita prevedendo per entrambi i sessi medesime condizioni, nel rispetto del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Accesso alla rendita e modalità di erogazione

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

L'aderente richiede la prestazione pensionistica in rendita (c.d. pensione complementare), così come quella in capitale, presentando al Fondo l'apposito modulo. Il Fondo versa quindi alla Compagnia il valore della posizione individuale, al netto dell'eventuale parte di prestazione da erogare in capitale, quale premio unico per l'attivazione del contratto di assicurazione. La Compagnia trasforma il premio unico nella rendita scelta dall'aderente applicando i coefficienti di conversione previsti dalla Convenzione e la eroga direttamente all'aderente mediante bonifico bancario.

Tipologie di rendita

La Convenzione prevede la possibilità di scegliere una delle seguenti tipologie di rendita:

- | | |
|---|--|
| Vitalizia immediata | La rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
Questa tipologia è adatta per chi desidera avere l'importo di rendita più elevato.
<i>Es.: prima rata erogata a età di 65 anni, decesso a 85 anni, rendita corrisposta per 20 anni.</i> |
| Certa per i primi 5, 10 o 20 anni e in seguito vitalizia | La rendita è corrisposta per una durata certa (primi 5, 10 o 20 anni) all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona designata. Dopo tale periodo certo la rendita è corrisposta all'aderente, se sopravvive, finché è in vita.
Questa tipologia è adatta per chi vuole proteggere determinate persone (es. i figli), per un periodo di tempo certo, dalla perdita di una fonte di reddito in caso di decesso, senza intaccare in modo significativo l'importo della rendita. La persona designata può essere modificata anche ad erogazione avviata.
<i>Es. rendita certa per 10 anni con prima rata erogata a età di 67 anni:</i>
<i>CASO A) decesso aderente a 71 anni: rendita erogata per 10 anni, di cui 4 anni all'aderente e 6 anni alla persona designata.</i>
<i>CASO B) decesso aderente a 87 anni: rendita erogata all'aderente per 20 anni.</i> |

Vitalizia reversibile totalmente o parzialmente (nella misura del 75% o 50%) La rendita è corrisposta all'aderente fino al suo decesso. In seguito è corrisposta (in misura totale, al 50% o al 75%) alla persona scelta dall'aderente come reversionario, se sopravvive, fino a che tale persona è in vita.
Questa tipologia è adatta per chi vuole proteggere una persona (es. il coniuge), per tutta la vita della stessa, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della rendita, in quanto la stessa rendita è quantificata anche in base all'età del reversionario stesso.
Es.: prima rata erogata a aderente di 67 anni, che ha indicato come reversionario il coniuge di 57 anni; entrambi decedono a distanza di 10 anni uno dall'altro all'età di 87 anni, pertanto la rendita viene erogata per 30 anni, i primi 20 all'aderente e gli ultimi 10 al coniuge reversionario.

Decorrenza e periodicità della rendita

La rendita ha decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia. A scelta dell'aderente la rendita viene erogata in rate mensili, trimestrali, semestrali o in unica rata annuale.

L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'aderente o del reversionario secondo le regole della tipologia di rendita scelta.

La Compagnia si riserva di richiedere con periodicità non inferiore all'anno all'aderente ed eventualmente al reversionario la documentazione comprovante l'esistenza in vita.

Importo della rendita

L'importo della rendita è calcolato applicando al premio unico versato alla Compagnia i "coefficienti di conversione" elencati nelle apposite tabelle per tipologia di rendita contenute nella Convenzione. Il valore della rendita iniziale si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente individuato rispetto alla tipologia di rendita scelta, all'età dell'aderente (e, per la rendita reversibile, all'età del reversionario), alla periodicità della rata scelta e dividendo per 1.000 il risultato. L'importo risultante è quello della rendita annuale, che va quindi diviso per il numero di rate scelto (es. per 12 se viene scelta la rendita mensile).

Ai fini della determinazione dell'età dell'aderente (e, in caso, del reversionario) si fa riferimento alla "età contrattuale" ovvero l'età compiuta all'ultimo compleanno, aumentata di un anno se tale compleanno precede di sei mesi o più la data di decorrenza della rendita. L'età contrattuale così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo in corrispondenza dell'anno di nascita riportato nella "tabella di age shifting" (c.d. età convenzionale).

Esempio

Aderente nato a febbraio 1953 richiede ad aprile 2020 l'erogazione della rendita:

- Premio unico versato alla Compagnia: 100.000,00 €.
- Tipologia di rendita scelta: rendita mensile immediata.
- Età convenzionale: 67 anni - la "tabella di age shifting" prevede alla riga "nati dal 1949 al 1960" un fattore correttivo pari a 0 (zero) e dall'ultimo compleanno non sono passati 6 mesi, pertanto l'età reale (67 anni) non va corretta.
- Coefficiente di conversione applicato: la colonna rateazione "mensile" della tabella relativa alla tipologia di rendita scelta prevede alla riga per 67 anni di età il coefficiente 42,21.
- Importo rendita lorda annua: moltiplicando il premio unico per il coefficiente individuato e dividendo per 1.000 ($100.000 \times 42,21 / 1000$) la rendita annua risulta pari a 4.221,00 €.
- Importo rendita lorda mensile: dividendo la rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno ($4.221,00 / 12$) la rendita mensile risulta pari a 351,75 €.

Basi tecniche dei coefficienti di conversione

I coefficienti di conversione previsti dalla Convenzione e raggruppati in apposite tabelle per tipologia di rendita, per età e per rateazione, sono determinati da stime e calcoli attuariali che prendono in considerazione molteplici elementi fra i quali fattori demografici (la durata della vita) e finanziari (i rendimenti di medio-lungo termine).

Le basi demografiche utilizzate sono costituite dalle tavole IPS55U-I (Unisex). Il tasso tecnico applicato è dello 0% annuo.

Caricamenti e spese

Per tutte le tipologie di rendita vengono applicati dei “caricamenti”, cioè dei costi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della Compagnia:

- Caricamento premio unico 1,00%;
- Caricamento per spese di erogazione della rendita 1,25%.

Le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'aderente.

Rivalutazione della rendita

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata della Compagnia. Per gestione separata è inteso un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Compagnia. La misura annua di rivalutazione è determinata moltiplicando il rendimento ottenuto dalla gestione separata per l'aliquota di retrocessione individuata nella Convenzione.

Avvertenza

Le condizioni e i coefficienti di conversione applicati sono quelli in vigore al momento della richiesta di prestazione in forma di rendita. I fattori alla base dei coefficienti di conversione e in generale delle condizioni di erogazione e di rivalutazione delle rendite sono, infatti, soggetti a mutamenti nel tempo e conseguentemente devono essere valutati periodicamente da parte delle compagnie di assicurazione e della loro autorità di vigilanza, l'IVASS, per verificare la necessità di aggiornamento.

Per ulteriori informazioni consultare l'Allegato “Condizioni e modalità di erogazione delle rendite” del Regolamento e il “Documento sul regime fiscale” pubblicati sul sito web del Fondo.